

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

2.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO RUBINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		Porta Maurizio (gruppo lega nord)	12
Senatori Stefani ed altri: Norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura (Approvato dalla 10ª Commissione permanente del Senato) (2283)	10	Raffaelli Paolo (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i>	10
Rubino Alessandro, <i>Presidente</i>	10, 12	Zanetti Giovanni, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	12

La seduta comincia alle 16,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione della proposta di legge senatori Stefani ed altri: Norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura (Approvato dalla 10^a Commissione permanente del Senato) (2283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Stefani, Lombardi Cerri, Perin, Masiero e Wilde: « Norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura », già approvato dalla 10^a Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 marzo 1995.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere la relazione.

PAOLO RAFFAELLI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ci è sottoposta per l'approvazione in sede legislativa la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Stefani ed altri recante, come si evince dal titolo, nuove norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura, approvata in sede deliberante dalla Commissione industria del Senato.

La nuova norma si compone di un solo articolo che propone di modificare ed integrare il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462; tale modifica consiste nell'escludere dai vincoli previsti dalla normativa le aziende che utilizzano l'alcool meti-

lico, comunemente denominato metanolo, nei soli procedimenti di saldatura. Il medesimo articolo prevede, in un successivo comma, che un apposito decreto del Ministero delle finanze, previo parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione e i quantitativi di metanolo, comunque non superiori ai 60 litri annui, acquistabili dalle imprese per le normali attività produttive.

Potrebbe sembrare una norma particolaristica, di tecnicismo iperspecialistico: è quindi opportuno spiegarne le ragioni concrete. Il metanolo, o alcool metilico, è diventato tristemente celebre su scala nazionale, ma anche europea, nel 1986, quando, a causa del suo uso massiccio e diffuso nella sofisticazione alimentare del vino, provocò in Italia numerose vittime, produsse avvelenamenti e invalidità e recò un danno veramente enorme alle attività produttive di vino, specie per quanto concerne le esportazioni.

La magistratura e i NAS accertarono che i centri di diffusione degli ingenti quantitativi di metanolo utilizzati per la sofisticazione dei vini trovavano copertura nell'utilizzazione di alcool metilico nelle attività industriali: si comprava metanolo come additivo per i processi di saldatura o per altre attività di produzione manifatturiera e poi lo si utilizzava per produrre non manufatti ma vini sofisticati, avvelenati.

Per tale ragione un decreto-legge, poi convertito nella legge n. 282 del 1986, impose il ripristino del regime di vigilanza fiscale sul metanolo al fine di assicurare il più rigoroso controllo delle diverse fasi di produzione, commercializzazione ed im-

piego. Ne seguì l'emanazione, da parte del Ministero delle finanze, del decreto ministeriale 1° agosto 1986 recante la disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico e isopropilico, che detta disposizioni per quelle ditte che intendono produrre, commercializzare ed impiegare nelle lavorazioni questi medesimi alcoli.

Al di là del carico fiscale vero e proprio, è l'entità degli adempimenti burocratici che appare effettivamente onerosa, sebbene pienamente giustificata dalle ragioni economiche e di sicurezza pubblica in gioco. L'articolo 5 della disciplina prevede, infatti, che le ditte che intendono utilizzare il metanolo e le altre sostanze regolamentate sono sottoposte all'obbligo di denunciare la loro attività all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio. La denuncia, che deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima dell'avvio dell'attività medesima, deve essere corredata dalle planimetrie dell'impianto e deve contenere indicazioni relative alla denominazione, al codice fiscale, alla sede della ditta e a chi la rappresenta legalmente, al comune o località in cui si trova l'opificio di impiego, al numero di serbatoi e recipienti e relativa capacità, alla quantità di prodotto presente nell'opificio, alle generalità dei fornitori, alle modalità di impiego dei prodotti, ai processi di lavorazione, alla qualità e quantità annue dei prodotti ottenuti dalla lavorazione, al quantitativo massimo di prodotti che si prevede di poter utilizzare annualmente.

Ricevuta la denuncia che, come si vede, è assai circostanziata, dettagliata ed onerosa, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede ad una ricognizione dell'opificio e quindi rilascia, qualora la capacità del deposito dei prodotti sia superiore a 10 metri cubi, la relativa licenza fiscale. Le ditte utilizzatrici sono sottoposte, inoltre, all'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale devono essere annotate giornalmente per ciascun prodotto, sia le quantità introdotte nell'opificio, con l'indicazione della ditta fornitrice, sia la quantità impiegata e i quantitativi di prodotti

ottenuti dalla lavorazione. Ogni fine mese, sempre nel registro, deve essere annotata la giacenza dei singoli prodotti che risulta dalla differenza tra le quantità ricevute e quelle utilizzate. Infine, una copia di detto registro, dalla quale risultino tutte le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente, deve essere inviata dalle ditte utilizzatrici all'ufficio tecnico suindicato, entro i primi 15 giorni di ogni mese.

Una normativa, come si vede, assolutamente rigorosa che trova piena giustificazione nei danni provocati dalle frodi. A distanza di quasi un decennio si pone ora, sia pure per una parte limitatissima della materia, l'esigenza di valutare se non sia possibile ed opportuna una graduazione degli oneri di controllo in relazione ad alcune peculiari attività produttive.

È del tutto ovvio che non vi è nessun intendimento, né da parte dei proponenti della norma al nostro esame, né tanto meno del relatore, proporre di abbassare la guardia rispetto a questa normativa anti-sofisticazione che serve ad impedire che abbia a ripetersi un fenomeno criminoso che già tanti danni umani ed economici ha prodotto al nostro paese. La proposta che stiamo esaminando trae, di converso, origine da due valutazioni: la prima è che il metanolo può essere utilizzato nelle attività illecite di sofisticazione alimentare solo in quantitativi rilevanti (perché l'operazione sia veramente conveniente non basta qualche litro di metanolo, ma ne occorrono ettolitri); la seconda è che esistono alcune attività industriali che potrebbero avvalersi vantaggiosamente, come facevano già prima dell'introduzione della legge del 1986, di piccole e piccolissime quantità di metanolo per migliorare la qualità dei loro prodotti e ridurre i costi.

Si tratta, nello specifico, delle aziende che utilizzano particolari processi di saldatura: ad esempio le aziende di oreficeria, gioielleria, ottica, ossia un artigianato di produzione e trasformazione che utilizza materiali quali l'oro, l'argento e il rame nella produzione di monili, occhiali o quant'altro.

È questo un segmento estremamente limitato di attività produttive che si trova ad essere impigliato in una regolamentazione che ha una superiore ragione sociale, rispetto al quale è da valutare l'opportunità di introdurre meccanismi di deroga, ovviamente senza pregiudicare l'esigenza di tutela della incolumità pubblica e dell'interesse pubblico. Oggi queste aziende, limitate nel numero e nelle caratteristiche, sono costrette ad utilizzare il metanolo funzionale alle loro attività di saldatura solo scontando procedure burocratiche assai macchinose e costose, che si ripercuotono pesantemente, a quanto si è in grado di cogliere, sul costo finale del prodotto, con riflessi sulla competitività e sui margini di profitto della aziende stesse; altra soluzione è quella di utilizzare il metanolo non allo stato puro, ma con l'aggiunta di altre sostanze che consentono di evitare i vincoli fiscali, ma che hanno anch'esse un rilevante costo aggiuntivo e scontano una minore qualità delle lavorazioni; anche in questo caso però si tratta di un onere supplementare significativo per queste aziende; onere che potrebbe essere rimosso senza alcun aggravio per le casse dello Stato e senza rischi aggiuntivi per i consumatori.

La proposta in oggetto mira ad esonerare esclusivamente un numero rigorosamente circoscritto di aziende specializzate che usano limitatissime quantità di metanolo (non più di 60 litri l'anno) dai vincoli fiscali della legge n. 282 del 1986 e del relativo decreto del ministro delle finanze. Si tratta, lo ripeto, di un settore industriale chiaramente identificabile che impiega quantità di alcool metilico limitatissime, tali da non consentire di farne una copertura per attività di sofisticazione alimentare che hanno bisogno di quantitativi incomparabilmente più ingenti di metanolo per essere poste in essere.

In sede di discussione al Senato, una discussione molto sobria e scarna che ha impegnato brevemente la Commissione industria dell'altro ramo del Parlamento, il Governo, nelle persone del sottosegretario Zanetti in rappresentanza del ministro

dell'industria e del sottosegretario Vegas in rappresentanza del ministro delle finanze, ha espresso il parere favorevole sul provvedimento, che è stato approvato in sede deliberante.

È per questa somma di valutazioni che anche in questa sede il relatore si associa a quel parere positivo.

GIOVANNI ZANETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Come ha già ricordato il relatore, il Governo si è espresso favorevolmente al Senato sul provvedimento. In questa sede non posso che riconfermare tale giudizio, sulla base delle argomentazioni del relatore che mi sembrano nettamente condivisibili, su un testo che non presenta aspetti che possano, dal nostro punto di vista, essere oggetto di revisione critica.

MAURIZIO PORTA. Poiché è molto probabile che la larga convergenza sul provvedimento registrata al Senato si riscontri anche qui alla Camera, non mi resta che auspicare una rapida approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Il proseguimento dell'iter è subordinato all'acquisizione dei previsti pareri. Non appena la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio avranno espresso il loro parere sul provvedimento, questo sarà nuovamente inserito all'ordine del giorno per concluderne l'esame.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 27 settembre 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO